

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBUTAR	RIA PROVINCIALE	
:	DI TARANTO.		SEZIONE 4
riui	nita con l'interventó dei Signori:		
	FANIZZA	VITO	Presidente
	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
	MONTANARO	PINA	Gludice
0	· .		
ha	emesso la seguente	· ·	
	· .	SENTENZA	
	l ricorso n. 333/2015 positato il 19/02/2015		·
Α	verso AVVISO DI ACCERTAME DD.LI ntro:	ENTO n° TVP01P10	1275/2014 IRPEF-ALTRO 2009
AG.	ENTRATE DIR. PROVIN. UFF.	CONTROLLI TARA	NTO
	posto dal ricorrente:		
MOI	<mark>so da:</mark> NTANARO VITO D UMBERTO I N.150 74123 TAI	RANTO TA	
			•
	•		

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 333/2015

UDIENZA DEL

22/03/2016 ore 09:00

N°

PRONUNCIATA IL:

22 - 3 - 16

DEPOSITATA IN

SEGRETERIA IL

18 - 7 - 16

II Segretario

Commissione Tributaria Provinciale

di Taranto

RGR N.33/15

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19/02/2015. Il sig. Resilvata legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di accertamento n.TVP01PI01275/2014 per l'anno 2009 emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio controlli.

Fatto: con l'atto impugnato, l'ufficio, ai sensi dell'art. 38 c.4 e ss Dpr 600/73 e art. 41 dpr 600/73, ha determinato un imponibile pari ad euro 9.400,00.

In ricorso, il ricorrente chiede di voler annullare l'atto impugnato o, in via gradata, di disporre la riduzione massima degli importi riportati nell'accertamento, con vittoria di spese di giudizio. Il ricorrente eccepisce: Vizi di legittimità dell'avviso di accertamento: 1. Difetto assoluto di motivazione, poichè l'avviso risulta monco, non autosufficiente, incapace di esprimere la ratio della pretesa avanzata. 2. Illegittimità della pretesa dell'ufficio con riferimento alla "famiglia fiscale", la quale ha sempre partecipato a tutte le operazioni economiche poste in essere dallo stesso. 3. Merito. Reiterate e vessatorie richieste di chiarimenti. La richiesta fatta dall'ufficio risulta vessatoria, in quanto già nell'anno 2011 aveva invitato la parte a fornire chiarimenti circa le operazioni economiche effettuate nell'anno 2009ed il contribuente aveva esibito esaustiva documentazione bancaria ammontante ad euro 309.712,00. 4. Difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento. 5. Nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato. 6. Violazione dell'art. 12 c.7 l. 212/2000, poichè l'avviso risulta notificato prima della scadenza del termine di 60 gg. 7. Violazione del contraddittorio e omessa redazione di processo verbale conclusivo e riassuntivo di tutte le contestazioni.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio legale, con controdeduzioni depositate il 20/03/2015 Prot n. 2015/11621, chiede il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'ufficio eccepisce: 1. sul difetto assoluto di motivazione ,l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi utili richiesti dalla norma di riferimento. 2. Sull'illegittimità della pretesa dell'ufficio con riferimento alla famiglia fiscale, l'ufficio ha considerato il reddito familiare dichiarato. 3. Sul merito. Sulle reiterate e vessatorie richieste di chiarimenti, le stesse non sono vessatorie poichè il ricorrente non ha ancora giustificato l'importo di euro 99.400,00. 4. Sul difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento, dall'anagrafe tributaria è emerso che le spese sostenute per l'anno 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato dal ricorrente

·سر_ *_*

e con il reddito della famiglia. 5. Sulla presunta nullità per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato, si esibisce copia dell'ordine di servizio con cui la delega è stata rilasciata. 6. Sulla violazione dell'art. 12 c. 7 l. 212/00, l'accertamento non è scaturito da un pvc. 7. Sulla violazione del contraddittorio e omessa redazione di un pv conclusivo e riassuntivo di tutte le contestazioni, la fattispecie in esame non è tra quelle cui la legge prevede la redazione di un pvc.

In data 02/07/2015, il ricorrente deposita memorie illustrative con cui eccepisce: 1. La motivazione dell'avviso non è integrabile. Invece, l'ufficio con l'atto impugnato faceva riferimento a due verbali di contraddittorio, mentre con il deposito delle proprie controdeduzioni, rinviava ad un nuovo atto ossia all'invito n. TVPIP00334/2014, operando un inaccettabile ampliamento dei presupposti dell'avviso. 2. Esibizione della documentazione in possesso dell'ufficio. Gli esborsi effettuati direttamente dal genitore, Nell'atto di compravendita si legge che l'importo convenuto dai contraenti è stato pagato con assegni che, in copia, sono stati consegnati all'ufficio in data 08/07/2011 come da verbale redatto dall'ufficio. Il totale degli importi indicati negli assegni esibiti coincide esattamente con il quantum convenuto per la compravendita cui fa riferimento l'ufficio. 2.1. Mancata contestazione 115 cpc, poichè l'esistenza del deposito di tuttal documentazione nel 2011 è circostanza non contestata tra le parti. 3. Temerarietà della lite - Art. 96 cpc, poichè dalla documentazione in atti risulta la consegna all'ufficio sin dal 2011 della documentazione bancaria, mentre l'ufficio insiste genericamente sulla mancata produzione dei documenti.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione, osserva quanto segue: a) sulla eccezione relativa al "Difetto assoluto di motivazione", essa non può essere accolta poichè l'atto impugnato alla pagina 3 di 14 riporta l'elenco degli atti - inviti a comparire e verbali di contraddittorioe la norma di legge da cui origina l'avviso di accertamento impugnato. b) l'eccezione " Nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato" essa non può essere accolta, perchè infondata. In proposito, la Commissione intende aderire all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, intervenuta sulla problematica della validità degli accertamenti sottoscritti da "dirigenti decaduti", ha chiarito che nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere al'atto di accertamento, incombe all'Agenzia l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega (cfr. Corte di Cassazione n. 228020,22803,22810, del 23015); nella presente fattispecie, l'ufficio ha depositato "delega di firma versione 23 del 16/09/14" Prot. 2014/326/RAD attestante validamente le disposizioni in materia di attribuzione delle deleghe di firma per l'anno 2014. c) sulla eccezione " Merito. Reiterate e vessatorie richieste di chiarimenti.", essa è meritevole di accoglimento perchè fondata. In proposito, la Commissione rileva che dalla documentazione in atti l'atto di compravendita del 12/5/2009 è stato regolato interamente a mezzo di assegni bancari e circolari addebitati sul conto corrente, tenuto presso la filiale di Taranto ag. 10 del M.P. Siena, intestato ai siggiri genitori del ricorrente, così come risultante dall'atto di compravendita citato e dalla "conferma emissione assegni circolari e/o bancari" rilasciata dalla citata banca in data 6/11/2015. La

Commissione rileva, altresì, che dalla documentazione esibita dal ricorrente risulta che i citati assegni erano già stati consegnati all'ufficio in data 08/07/2011. Pertanto, la Commissione non può che riconoscere che l'immobile compravenduto è stato pagato dal ricorrente con disponibilità bancarie rivenienti dai suoi genitori. Tanto premesso, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'atto impugnato. L'accoglimento del ricorso nel merito rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi addotti dal ricorrente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 500,00(cinquecento), oltre accessori di legge, da pagarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 500,00(cinquecento), oltre accessori di legge, da pagarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Taranto, 22 marzo 2016

esidente

Il Relatore